

"Omissis"

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

"Violazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 26, 27, 29, 30, 33, 50 CDF e art. 3 L. 247/12 e art. 88 c.p.c.

A) Procedimento n. 372/2020: *per avere richiesto l'Avv. [RICORRENTE], nella nota depositata nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. R.G. [OMISSIS]/2016 GDP di omissis, la liquidazione di compensi per attività (fase decisionale), fino a quel momento non ancora avvenuta così violando gli artt. 9 e 29 CDF. Fatto commesso in omissis il 25.11.2016.*

B) Procedimento n. 373/2020: *per avere l'Avv. [RICORRENTE] reso, negli scritti difensivi di cui in narrativa, false dichiarazioni, violando, così, i doveri di lealtà, probità e verità in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità sancito dagli artt. 9 e 50 CDF, che ispirano la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art.3 L.247/12, con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 c.p.c. con specifico riguardo al processo. Fatto commesso in omissis-omissis fino al 12.12.2016.*

C) Procedimento n. 374/2020: *per non avere l'Avv. [RICORRENTE] informato le parti assistite circa lo stato processuale della vertenza affidatale e per l'assoluta impossibilità per le parti di conferire con la stessa; per avere fornito false informazioni circa il deposito di 7 offerte prima dell'ultima vendita ed avere riferito alle parti rappresentate la possibilità di riaprire l'asta mediante il rilancio di 1/5 del prezzo di aggiudicazione e per avere coinvolto un agente immobiliare, certo Sig. [AAA] ([BBB] S.r.l.), nel prospettato rilancio d'offerta; per non avere emesso i documenti fiscali relativi ai compensi pagati dalle parti ovvero euro 2.698,00 ed euro 786,00 così violando i precetti di cui agli artt. 9, 10, 12, 16 e 27 CDF. Fatto commesso in omissis fino al 20.02.2017.*

D) Procedimento n. 375/2020: *per avere l'Avv. [RICORRENTE] prodotto un documento palesemente falso così violando i doveri di lealtà, probità e verità in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità sancito dagli artt. 9 e 50 CDF, che ispirano la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art.3 L.247/12, con riferimento*

alla professione forense in generale. Fatto commesso in omissis-omissis il 05.10.2017.

E) Procedimento n. 376/2020: **1)** *per quanto attiene il rigetto del ricorso al TAR, dichiarato irricevibile per tardivo deposito dello stesso, l'Avv. [RICORRENTE] è responsabile della violazione degli artt. 9, 10, 12 e 26, comma 3°, CDF, per non avere adempiuto fedelmente il mandato ricevuto e non avere svolto la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e per non aver svolto la propria attività con coscienza e diligenza e per aver ritardato, in maniera negligente, il compimento di atti inerenti al mandato difensivo ovvero aver tardivamente depositato il ricorso avanti al TAR di omissis, così come statuito nella sentenza n.[OMISSIS]/2017, resa in camera di consiglio dal TAR di omissis in data 11.10.2017, nell'ambito del procedimento n. [OMISSIS]/2017;* **2)** *per quanto attiene la somma di €. 2.000,00, corrisposta dal cliente per operare il versamento del contributo unificato, ma mai versata in quanto indebitamente trattenuta dalla stessa, l'Avv. [RICORRENTE] è responsabile della violazione degli artt. 9 e 30, comma 2° e 4°, CDF, per essere venuta meno ai doveri di dignità, probità e decoro e per aver trattenuto la somma di euro 2.000,00, ricevuta dalla cliente, senza operare il versamento del contributo unificato, motivo per il quale detta somma venne corrisposta dal cliente;* **3)** *per quanto attiene la fattura n.45 del 24.04.2027, l'Avv. [RICORRENTE] è responsabile della violazione dell'art.16, comma 1° CDF, per non provveduto agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia, per avere esposto l'importo di € 2.000,00 come "spese esenti", quindi non imponibili ex art. 15 n. 3 DPR 633/72, destinato al versamento di un contributo unificato in realtà mai versato dall'esposta ed indebitamente trattenuto dalla stessa. Fatti commessi in omissis fino al 01.10.2019.*

F) Procedimento n. 377/2020: *per avere l'Avv. [RICORRENTE] violato gli artt.9, 10, 12, 16, 27 e 33 CDF per non avere informato il cliente circa gli sviluppi procedurali dell'atto di appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di omissis nella vertenza di lavoro con la ditta [OMISSIS] e per avere reso, in data 10/01/2019, informazioni diverse rispetto allo stato procedurale effettivo dell'appello di cui alla narrativa, impedendo, in tal modo, la possibilità per il cliente di proporre ricorso per Cassazione per intervenuto decorso del termine e per non avere restituito i documenti al cliente e per non avere emesso il documento fiscale relativo agli acconti ricevuti. Fatto commesso in omissis fino*

al 10.02.2019.

G) Procedimento n. 378/2020: per avere l'Avv. [RICORRENTE] violato gli artt. 9, 19 e 50 CDF perché con gli artifici, come contestati dalla Procura della Repubblica di omissis, induceva in errore personale del Tribunale Civile di omissis, conseguendo così un ingiusto profitto con danno per l'Amministrazione Finanziaria, inviando telematicamente in data 30.04.2018 la scansione delle seguenti marche da bollo: n. 01161970937066 del valore di €. 27,00, n. 01161168010723 del valore di € 300,00 e la n. 01161168033287 del valore di € 98,00 tutte, però, già utilizzate in precedenza presso il Tribunale di omissis, nello specifico, la prima in data 7.12.2017 per il deposito dell'istanza di vendita nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. [OMISSIS]/2017 nonché in data 19.03.2018 in sede di iscrizione telematica del ricorso per decreto ingiuntivo di cui al R.G. [OMISSIS]/2018, la seconda e la terza in data 19.03.2018 in sede di iscrizione telematica del ricorso per decreto ingiuntivo di cui al R.G. [OMISSIS]/2018. Con recidiva specifica contestata dalla Procura della Repubblica di omissis. Fatto commesso in omissis-omissis fino al 30.04.2018.

H) Procedimento n. 379/2020: per avere l'Avv. [RICORRENTE] violato gli artt. 9, 10, 11, 27, 30 CDF, per aver scambiato con la controparte un atto di transazione con firma falsa del proprio assistito; per avere trattenuto, illegittimamente, la somma portata dalla transazione; per aver fornito false informazioni al cliente circa lo stato procedurale delle pratiche in corso; per aver rimesso una denuncia e querela utilizzando una procura speciale con firma falsa del cliente provocando, con detto comportamento lesivo dei principi fondamentali che regolano la professione, un grave danno all'immagine ed al decoro delle istituzioni forensi. Con recidiva specifica contestata dalla Procura della Repubblica di omissis. Fatto commesso in omissis in data 20.04.2019.

I) Procedimento n. 380/2020: per avere l'Avv. [RICORRENTE] violato gli artt. 9, 10 e 50 CDF omettendo di versare in atti la sentenza dichiarativa di fallimento della società dalla stessa rappresentata e difesa, intervenuta in data precedente rispetto al deposito telematico effettuato dalla stessa in data 22/07/2018, sentenza di cui l'esposta, prima del deposito telematico, non poteva non sapere dell'avvenuta pronuncia e per aver depositato in atti un documento suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del magistrato pur sapendo che lo stesso era privo di data certa. Fatto commesso in omissis fino al 26.09.2019.

L) Procedimento n. 381/2020: per avere l'Avv. [RICORRENTE] restituito, con ritardo, i documenti ricevuti dal cliente, violando, in tal modo, le disposizioni di cui all'art. 33 CDF. Fatto commesso in omissis fino al 12.02.2020.

M) Procedimento n. 382/20: **1)** pur avendo sottoscritto un contratto di consulenza e prestazioni professionali con la parte assistita, che prevedeva, tra l'altro, il divieto assoluto di incassare somme liquidate dal giudice, l'Avv. [RICORRENTE] si è dichiarata falsamente "procuratore antistatario" ed ha incassato direttamente tutte le somme liquidate dal Tribunale, violando, così, gli artt. 9, 10, 11, e 50 CDF. Fatto commesso in omissis il 21.11.2017; **2)** perché, senza apparenti e giustificati motivi, l'Avv. [RICORRENTE] non ha presenziato alle udienze del 06.06.2017, 17.07.2018, 12.12.2019 e 08.10.2019 ed in particolare la mancata partecipazione alle udienze del 17.07.2018 e 12.02.2019 ha comportato, per la parte che la stessa rappresentava, la decadenza dalla prova e per non aver informato la parte assistita circa gli sviluppi processuali della controversia in questione, violando, in tal modo, gli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 CDF. Fatto commesso in omissis-omissis fino al 12.02.2019;

3) per avere l'Avv. [RICORRENTE] omesso di versare in atti la sentenza dichiarativa di fallimento della società dalla stessa rappresenta e difesa, intervenuta in data precedente rispetto al deposito telematico effettuato in data 22/07/2018 ovvero in data successiva alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, di cui l'esposta, prima del deposito telematico, non poteva non sapere dell'avvenuta pronuncia. Inoltre la stessa, pur sapendo che l'atto di cessione di credito era privo di data certa, ha versato in atti detto documento, suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del magistrato ed ha agito in giudizio senza delega del cliente e senza fornire allo stesso le dovute informazioni, violando, così, gli artt. 9, 10, 11, 27 e 50 CDF. Fatto commesso in omissis fino al 22.07.2018; **4)** per essersi l'Avv. [RICORRENTE] resa responsabile della violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 26 e 27 CDF per aver spiegato domanda riconvenzionale omettendo di chiedere lo spostamento dell'udienza con la conseguente emanazione di un nuovo decreto di fissazione di udienza facendo, così, decadere la parte assistita dalla spiegata domanda riconvenzionale e per aver informato falsamente la parte assistita circa il buon fine della causa quando, viceversa, ben sapeva dell'esito nefasto della sentenza n. 270/2017 di cui in narrativa. Per non aver depositato memoria di costituzione nell'appello promosso dal sig. [OMISSIS], avanti la Corte di Appello

di omissis e, anche in questo caso, per aver omesso di rendere le dovute informazioni alla parte assistita. Fatto commesso in omissis-omissis-omissis fino al 16.04.2019; 5) per avere l'Avv. [RICORRENTE] proposto, tardivamente, opposizione a decreto ingiuntivo e, per nascondere il grave inadempimento professionale, avere, in modo ancor più grave, allegato in giudizio false attestazioni in merito alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; per aver fornito false informazioni alla parte circa lo stato procedurale della causa in corso e per aver omesso di consegnare alla parte la documentazione, violando, in tal modo, gli artt.9, 10, 11, 12, 14, 19, 26, 27, 33 e 50 CDF. Fatto commesso in omissis-omissis fino al 06.12.2016".

Il procedimento disciplinare traeva origine da distinti esposti e segnalazioni pervenuti al COA di *omissis* i quali lamentavano plurime condotte asseritamente poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] in violazione di numerose norme del vigente CDF e, così, in particolare: segnalazione Ufficio del Giudice di Pace di *omissis* (proc. 372/20), esposto [OMISSIS] (proc. n.373/20), esposto [OMISSIS] (proc. n. 374/20), segnalazione CDD di *omissis* (proc. n.375/20), esposto [OMISSIS] (proc. n.376/20), esposto [OMISSIS] (proc. n.377/20), segnalazione Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di *omissis* (proc. n.378/20), esposto [OMISSIS] (proc. n.379/20), segnalazione Cancelleria del Tribunale Civile di *omissis* (proc. n.380/20), esposto [OMISSIS] (proc. n.381/20) e [OMISSIS], sia in proprio che per conto di [OMISSIS] S.n.c. e [OMISSIS] S.r.l. (proc. n. 382/20).

Per tutti i procedimenti veniva svolta l'istruttoria preliminare.

Il CDD di *omissis*, in data 19.04.2021, deliberava, per ragioni di economia procedimentale e di connessione oggettiva (trovandosi tutti i procedimenti nella stessa fase procedurale), la riunione al procedimento n. 372/20 dei procedimenti nn. 373/20, 374/20, 375/20, 376/20, 377/20, 378/20, 379/20, 380/20, 381/20 e 382/20 e, nella medesima data, approvava i su riportati capi di incolpazione, con conseguente comunicazione degli stessi all'avv. [RICORRENTE] a mezzo PEC contenente l'avviso di cui all'art. 17 Reg. 2/14 CNF. L'incolpata, che pure si era ampiamente difesa fino a quel momento depositando memorie e documenti, non faceva pervenire alcuna memoria e/o allegazione difensiva e non si presentava, sebbene notiziata con PEC del 05.02.2021, all'audizione fissata avanti il consigliere istruttore per il giorno 15.02.21, incombente, peraltro, disposto su espressa richiesta della medesima incolpata.

Il CDD deliberava, quindi, la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] per l'udienza dibattimentale del 06.12.2021 indicando, per detta udienza, quali testimoni da ascoltare, i Sigg.ri [OMISSIS].

All'udienza del 06.12.2021 il CDD procedeva all'escussione dei testi sopra indicati ad eccezione dei Sigg.ri [OMISSIS] i quali venivano escussi nella successiva udienza del 02.02.2022. Anche in questo caso il CDD procedeva all'incombente istruttorio non ritenendo comprovato l'impedimento addotto dall'incolpata con la pec del 28.01.2022,

Dopo una serie di rinvii, alcuni dei quali disposti in accoglimento di istanze formulate dall'incolpata, il CDD, all'udienza dibattimentale del 19.09.2022, disponeva la prosecuzione del dibattimento e, in assenza dell'incolpata, la cui ulteriore richiesta di rinvio veniva rigettata per insussistenza del dedotto legittimo impedimento, definiva il procedimento con lettura del dispositivo con il quale dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile di tutti gli addebiti di cui ai capi di incolpazione e le irrogava la sanzione della radiazione.

La sentenza, depositata il 29.12.2022, veniva notificata all'interessata il 9.1.2023. A fondamento della decisione di colpevolezza, il CDD di *omissis* poneva motivazioni distinte in relazione ai singoli capi di incolpazione richiamando gli esiti delle dichiarazioni testimoniali, il contenuto degli esposti e dei documenti (anche di natura penale) acquisiti in giudizio e, infine, valorizzando, in senso negativo per l'incolpata, il contegno processuale passivo/omissivo dalla stessa tenuto.

Per ogni singolo capo di incolpazione il CDD richiamava i fatti salienti della vicenda posta alla base del singolo esposto o della singola segnalazione e motivando sulla sussistenza della violazione addebitata all'incolpata.

A fondamento della scelta di irrogare la sanzione della radiazione, il CCD di *omissis* poneva le seguenti ragioni:

"In considerazione, pertanto, della descritta condotta processuale nonché in primis della pluralità e della gravità degli addebiti contestati e realizzati dall'avv. [RICORRENTE], tali da rendere incompatibile la permanenza della stessa nell'albo professionale, alla luce anche dell'indubbio disdoro arrecato alla categoria forense, si reputa congrua la sanzione della radiazione".

Avverso la decisione la ricorrente inoltrava tempestiva impugnazione chiedendo che il CNF così si pronunciasse: **1.** Mandare assolta l'Avv. [RICORRENTE] con riferimento ai capi di incolpazione A, B, C, D, E nn. 2 e 3, F,

H, I, L, M o, in via gradata, comunque irrogare altra sanzione minore complessivamente ritenuta di giustizia. **2.** Applicare la sanzione nel minimo edittale con riferimento al Capo G e al Capo E, n. 3 (La difesa della ricorrente intendeva, con tutta probabilità, qui indicare il capo di incolpazione E n. 1 in relazione al quale nell'atto di impugnazione, come si evidenzierà *infra*, non contesta l'affermazione della propria responsabilità chiedendo l'attenuazione della sanzione).

Dopo una premessa con la quale si contestava il *modus procedendi* del CDD e le carenze istruttorie e motivazionali commesse dall'organo territoriale, anticipando alcune censure poi riprese più nello specifico, il ricorso si articola in quattro motivi nell'ambito dei quali venivano esaminati i singoli capi di incolpazione e venivano mosse le censure avverso la sentenza del CDD.

Con il primo motivo si eccepiva: *"Omessa valutazione delle difese dell'incolpato in violazione dell'art. 23 del Reg. CNF 2/2014 - alterità tra fatti contestati e fatti ritenuti - insussistenza delle condotte sanzionate - violazione e/o falsa applicazione delle norme deontologiche richiamate dal CDD"*.

Secondo la difesa dell'Avv. [RICORRENTE], il CDD aveva ignorato le difese dell'incolpata, affidandosi pressoché esclusivamente al contenuto degli esposti e alle dichiarazioni degli esponenti, senza suffragare il proprio convincimento con alcuna autonoma o diversa risultanza.

Se è vero, infatti, si affermava in ricorso, che non è censurabile la decisione dell'organo disciplinare che abbia ritenuto le *"testimonianze, e/o i contenuti dei documenti del tutto inutili irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite"* (CNF, n. 81/21; Cass. S.U., n. 5200/2019), nel caso di specie era del tutto mancato, da parte del CDD, un giudizio di superfluità circa le allegazioni dell'incolpata.

Se il CDD, invece, concludeva sul punto la difesa della ricorrente, si fosse impegnato nel raffronto tra il contenuto degli esposti/dichiarazioni degli esponenti e le difese/allegazioni dell'incolpata, non sarebbe giunto all'affermazione di responsabilità della professionista.

La difesa dell'Avv. [RICORRENTE] affrontava, quindi, i singoli capi di incolpazione sub A), B), C), D), E) nn. 2 e 3, F) e L), afflitti, a suo avviso, dai vizi sopra riportati (in particolare omessa valutazione delle difese dell'incolpata e violazione e/o falsa applicazione dei canoni deontologici richiamati ed applicati a condotte

insussistenti) specificando, per ognuno di essi, le ragioni a sostegno delle sollevate censure e concludendo per l'assoluzione dell'incolpata.

Con il secondo motivo si eccepiva: "*Ingiustizia della sentenza per insussistenza delle condotte ascritte – difetto di istruttoria – travisamento della prova*".

La difesa della ricorrente eccepiva l'ingiustizia della decisione per insussistenza delle condotte ascritte nonché per difetto di istruttoria e travisamento della prova articolando specifiche censure in relazione ai capi di incolpazione sub H), M nn.1, 2, 4 e 5, e concludendo per l'assoluzione dell'incolpata.

Con il terzo motivo si eccepiva: "*Ingiustizia della sentenza per insussistenza delle condotte ascritte - travisamento della prova - omissione di motivazione - violazione del principio del ne bis in idem*".

Con tale motivo la difesa prendendo in esame i capi di incolpazione sub M) n. 3 e I), oltre a dedurre in merito all'infondatezza per carenza di prova e di motivazione, eccepiva la violazione del *ne bis in idem*. In tali capi, si affermava nell'atto di impugnazione, l'unico elemento di differenziazione oggettiva era costituito dalla fonte della notizia dell'illecito, proveniente da esposto nel primo caso e da segnalazione dell'Autorità giudiziaria (effettuata ad altri fini) nel secondo caso.

I due capi di incolpazione, peraltro, concludeva sul punto la difesa della ricorrente, individuavano, senza alcuna ragione espressa, due diversi momenti per la consumazione dell'illecito, collocando la cessazione della condotta di cui al capo M n. 3 in data 22 luglio 2018 (giorno di deposito negli atti di causa del procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di *omissis* recante RG 5367/2015). Anche rispetto a tale incolpazione la ricorrente conclude per l'assoluzione.

Con il quarto motivo si proponeva: "*Richiesta di applicazione di circostanze attenuanti*". Con tale motivo, si prendevano in esame i capi di incolpazione sub E) n.1, G), H) e D). In relazione al capo di incolpazione sub E) n. 1, la ricorrente non contestava l'affermazione di responsabilità dell'iscritta per i fatti addebitati ma chiedeva, al riguardo, che il CNF tenesse conto, ai fini di un'auspicata rideterminazione della sanzione, dell'inoffensività in concreto della condotta per via dell'intervenuto accordo transattivo a totale soddisfazione delle ragioni della parte assistita. In relazione al capo di incolpazione sub G) la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] evidenziava come l'incolpata avesse sempre imputato la propria condotta ad errore, determinato dalla contemporaneità dell'iscrizione

di due giudizi a beneficio dei medesimi assistiti, uno a *omissis* e uno a *omissis*, sede del successivo processo penale. In relazione al capo di incolpazione sub H) limitatamente alla contestata condotta appropriativa (materiale apprensione di un bene patrimoniale del valore di 1.000 euro) ammessa dall'incolpata, la difesa della ricorrente chiedeva rideterminarsi la sanzione complessiva in ragione del contegno riparatorio tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] la quale aveva provveduto alle restituzioni e al risarcimento, eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato. In relazione al capo di incolpazione sub D) la difesa della ricorrente chiedeva, nel caso in cui la condotta contestata, consistita in una colposa quanto inutile alterazione di atti a fronte dell'obiettivo impedimento a comparire, fosse ritenuta punibile, di tenere conto della desistenza dell'Avv. [RICORRENTE] quantomeno ai fini della rideterminazione della sanzione complessiva. In conclusione si chiedeva la rideterminazione della sanzione per la ricorrenza di circostanze attenuanti.

All'udienza del 14 luglio 2023 il ricorso veniva rinviato, su istanza della ricorrente ai sensi art. 2, co. 4, D.L. n. 61/2023, alla successiva udienza del 18 ottobre 2023 per essere, all'esito della discussione, introitato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Sulle istanze istruttorie.

In via preliminare, il Consiglio accoglie le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, sia in relazione alla documentazione allegata al ricorso che quella allegata alla memoria, sulla scorta del consolidato principio secondo il quale il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l'assunzione di nuovi elementi di prova se li ritenga necessari ai fini dell'accertamento dei fatti. Per la condanna disciplinare la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l'istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio nazionale forense, soprattutto nell'ipotesi in cui la ricostruzione dei fatti operata nella decisione impugnata abbia condotto alla condanna dell'incolpato e, sulla base delle nuove prove, possa giungersi in appello ad una pronuncia di senso opposto. (fra le tante cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 22 del 7 marzo 2023; Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 85 del 1° giugno 2022).

Nel caso di specie si tratta di documentazione preesistente, ad eccezione della sentenza allegata alla memoria difensiva che l'incolpata non avrebbe potuto

depositare in precedenza in quanto emessa successivamente al deposito del ricorso dinanzi a questo Consiglio.

Pertanto, si procederà alla valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso anche sulla base della ulteriore documentazione versata agli atti in questa sede.

II) Nel merito.

Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di ricorso e dei plurimi capi di incolpazione, si rendono necessarie alcune prodromiche considerazioni utili per la corretta configurazione della fattispecie, anche sotto l'aspetto giuridico, sottoposta al vaglio di questo Consiglio.

Viene innanzitutto contestato dalla ricorrente il *"mal governo dell'istituto della connessione"*, assente, a suo dire, salvo che sotto l'aspetto soggettivo.

I numerosi procedimenti disciplinari, tutti riguardanti la stessa incolpata, sono stati riuniti dal CDD *"per ragioni di economia procedimentale e per ragioni di connessione oggettiva atteso che tutti i procedimenti si trovavano nella stessa fase procedurale"*.

Orbene, se da un canto è possibile addivenire alla riunione di procedimenti disciplinari riguardanti la stessa incolpata, nella ricorrenza degli elementi soggettivi, sotto l'aspetto oggettivo le ragioni di economia procedurale per la trattazione congiunta dei vari esposti non devono pregiudicare il necessario e specifico esame delle singole fattispecie, attraverso l'approfondimento istruttorio dei singoli fatti posti a fondamento dell'incolpazione per giungere, se del caso, alla decisione di responsabilità sulla base di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite che abbiano consentito un accertamento completo dei medesimi fatti.

Deve ritenersi prevalente l'esigenza di addivenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale.

Nel caso che ci occupa, i numerosi esposti e le plurime segnalazioni riguardanti fatti del tutto diversi tra loro, avrebbero meritato un approfondimento specifico e separato proprio al fine di assicurare un accertamento completo dei singoli casi, mentre per la maggior parte di essi la gravata decisione non ha tenuto conto di tutte le risultanze procedurali proprio a causa di un ingiustificato utilizzo dell'istituto della riunione che ha determinato l'effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie.

La maggior parte delle doglianze formulate dalla difesa dell'Avv. [RICORRENTE]

attengono al merito della vicenda disciplinare (*rectius*, delle numerose vicende disciplinari esaminate dal CDD, previa riunione dei relativi procedimenti, con l'unica decisione qui in esame) e imputano all'organo di disciplina la violazione dell'art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione e/o il travisamento delle prove e la conseguente, erronea ricostruzione dei fatti del giudizio (*rectius*, dei giudizi poi riuniti).

La decisione disciplinare impugnata non richiama in nessun punto le difese o i documenti prodotti dall'incolpata e, in alcuni casi, opera una inversione dell'onere della prova. Pertanto, la valutazione circa la fondatezza di tali doglianze, attinenti come detto al merito della vicenda, non può che essere rimessa al prudente apprezzamento di questo Consiglio.

Tanto in forza dei consolidati principi secondo cui l'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale può dirsi correttamente motivata *"allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 161 del 25 luglio 2023).

Altro principio cardine è quello in virtù del quale *"il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico.* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 43 del 25 marzo 2023).

La sentenza effettivamente per molti dei capi di incolpazione ha posto a fondamento della decisione le sole allegazioni dell'esponente e senza tener conto delle difese e della produzione documentale dell'incolpata.

Sarà necessario, quindi, seguendo l'ordine dei motivi di ricorso, ripercorrere per

ciascun capo di incolpazione il raffronto tra quanto allegato dalla ricorrente e quanto disposto in sentenza, al fine di ritenere se sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla scorta dell'intero compendio istruttorio a disposizione del giudice di primo grado e in questa sede sulla base della successiva allegazione.

1 Sul primo motivo di ricorso (capi di incolpazione A, B, C, D, E , F, L).

1.A) Proc.n. 372/20. Per tale capo di incolpazione deve ritenersi fondato il ricorso non avendo il CDD tenuto conto di quanto dedotto con la memoria depositata dall'incolpata (17.1.2017, All.1), così incorrendo nella violazione del principio su richiamato secondo cui la responsabilità dell'incolpato deve essere acclarata non già soltanto in virtù delle dichiarazioni dell'esponente ma deve trovare fondamento su tutte le *risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria*. (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 161 del 25 luglio 2023).

L'illecito contestato alla ricorrente secondo l'art.29 del CDF prevede la diversa ipotesi in cui venga richiesto dall'avvocato al cliente il pagamento di compensi per attività non svolte. Nel caso di specie l'incolpata nella nota spese, depositata agli atti del giudizio, aveva giustamente ricompreso anche la fase decisoria che, in ipotesi, si sarebbe potuta svolgere. Lo stesso Giudice di Pace aveva poi proceduto nel senso richiesto dall'incolpata, nonostante alla prima udienza avesse rinviato per il tentativo di conciliazione malgrado la mancata costituzione del convenuto che si era, peraltro, riservato di contattare un avvocato.

Pertanto, l'incolpata deve essere assolta per insussistenza dell'illecito contestato, avendo agito secondo le regole processuali vigenti per il rito dinanzi a quell'organo giudiziario.

2.B) Proc.n.373/20. Con le deduzioni difensive depositate il 15.5.2017 (All. 3), l'incolpata ha dato conto di talune circostanze non considerate dal CDD. I fatti addebitati all'incolpata erano gli stessi di cui alla denuncia del [OMISSIS] del 10.7.2013 (All.4) in virtù della quale vi era stato il rinvio a giudizio dell'esponente il 18.1.2016 (All.5). Il verbale di dissequestro veniva depositato nel giudizio *de quo* il 30.12.2016. Pertanto, l'incolpata non sapeva nè poteva sapere della falsità delle dichiarazioni che aveva riportato negli atti precedentemente depositati (opposizione a decreto ingiuntivo del 5.11.2013, memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. del 30.1.2015, comparsa conclusionale del 12.12.2016). Una volta

constatata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal proprio cliente e riportate in atti, non li aveva più utilizzati nella successiva memoria ex art. 190 c.p.c.

Per tale incolpazione il ricorso deve essere accolto con la riforma della decisione impugnata per insussistenza dell'illecito previsto dal contestato art. 50 del CDF.

3.C) Proc.n.374/20. Nessun riferimento è dato di rinvenire nella gravata decisione alle osservazioni depositate dall'incolpata nel procedimento disciplinare (All.7). L'incolpata ha allegato la procura ricevuta dagli esponenti in data 26.9.2016 in virtù della quale aveva svolto le attività difensive che lo stato avanzato della procedura esecutiva consentivano (memoria con richiesta di chiusura anticipata del procedimento ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.) Il Giudice dell'Esecuzione fissava l'udienza dopo la data prevista per l'ulteriore vendita e quindi determinava di fatto la decadenza dall'istanza. L'incolpata ha allegato all'odierno ricorso le fatture per i compensi ricevuti (All.C). Il CDD non ha tenuto conto delle circostanze allegate dalla ricorrente, incorrendo peraltro nel vizio di non corrispondenza tra l'addebito e il *decisum* circa la mancata costituzione per i convenuti nel giudizio. Tale addebito, oltre ad essere prescritto, non risulta fondato in quanto il mandato è stato conferito il 26.9.2016 (vedi procura allegata agli atti) per un giudizio iniziato nel 2014. Per tale incolpazione il ricorso deve essere accolto con la conseguenziale riforma della decisione impugnata per insussistenza della responsabilità in capo all'incolpata, nonché per addebito non contestato e comunque prescritto.

4.D) Proc.n. 375/20. Non è stata considerata da parte del CDD la memoria depositata dall'incolpata il 20.11.2017 (All.8). L'incolpata ha dimostrato, dal canto suo, di aver trasmesso il verbale, pertinente rispetto al reale impedimento, prima dell'udienza di cui chiedeva il rinvio, mentre il precedente verbale era stato inviato evidentemente per errore. L'incolpata, per lo stesso fatto, è stata assolta in sede penale per insussistenza dell'elemento psicologico. Tenuto conto che l'udienza dinanzi al CDD si era comunque tenuta nonostante l'assenza dell'incolpata e che questa si era subito prodigata per riparare all'errore commesso, può concludersi per il parziale accoglimento del ricorso, sotto l'aspetto della riforma della comminatoria di una sanzione più lieve, tanto in considerazione sia dell'aspetto psicologico che del comportamento riparatorio dell'incolpata.

5.E) Proc.n. 376/20. L'incolpata aveva depositato agli atti del procedimento la prova documentale per l'avvenuto versamento del C.U., di cui alla

contestazione sub n.2 del capo E (All.9 CDD) e la quietanza di pagamento dello stesso (All.D). In conseguenza di tale allegazione risulta corretta la classificazione in termini di “*spese esenti*” di quanto versato all’incolpata dall’assistito per far fronte al corrispondente esborso, venendo meno la contestazione di cui al n. 3 del capo di incolpazione E. Di tali acquisizioni istruttorie il CDD non ha tenuto conto, mentre in virtù delle stesse dovrà concludersi per l’insussistenza del fatto con l’accoglimento del ricorso e la riforma della impugnata decisione per i nn. 2 e 3 del Capo E.

Per quanto riguarda la contestazione di cui al n. 1 del capo di incolpazione E, è la stessa ricorrente ad ammettere la propria responsabilità, allegando però la circostanza dell’avvenuta transazione con la parte assistita tramite la quale aveva riparato al danno alla stessa cagionato. Pertanto, per tale contestazione può procedersi all’attenuazione della sanzione con la parziale riforma della decisione impugnata.

6.F) Proc.n. 377/20. L’incolpata ha depositato nel procedimento disciplinare la memoria del 18.3.2019 (All.10) allegando documentazione in grado di dimostrare l’assenza di responsabilità circa le presunte illecite e contestate condotte, ritenute erroneamente sussistenti dal CDD che non aveva tenuto in alcun conto la ridetta produzione documentale.

Dalla documentazione offerta dall’incolpata si evince, invece, che vi era stata la corrispondenza con il cliente informativa sull’andamento della causa e sulle possibilità conciliative rifiutate dalla controparte.

Con comunicazione pec del 5.3.2018, l’incolpata aveva inviato al cliente la sentenza (quindi tempestivamente rispetto al termine per l’impugnativa), informandolo di non poterlo assistere in quanto non abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Con successiva comunicazione pec del 8.2.2019 l’incolpata inviava nuovamente la stessa sentenza al cliente. Tanto smentisce l’addebito all’incolpata “*per aver dato informazioni diverse rispetto allo stato procedurale effettivo dell’appello di cui alla narrativa, impedendo, in tal modo, la possibilità per il cliente di proporre ricorso per Cassazione per intervenuto decorso del termine*”.

Alla richiamata memoria è stato allegato anche il verbale di consegna dei documenti del 15.2.2019 dove si fa riferimento anche alle fatture emesse dall’incolpata per i pagamenti ricevuti. Viene richiamata anche la fattura n. 8 del 14.2.2019 allegata poi al ricorso dinanzi a questo Consiglio (All.E). Alla luce di

tali circostanze il ricorso merita accoglimento con la riforma dell'impugnata decisione per insussistenza della responsabilità contestata.

7.L) Proc.n. 381/20. Il CDD ha del tutto pretermesso la memoria depositata dall'incolpata il 24.2.2020 (All.11; Pec di trasmissione All.12). Da questa e dalla documentazione allegata, emerge che nessuna precedente richiesta di documentazione era stata rivolta dal cliente prima di quella del 14.3.2019 ritornata per compiuta giacenza (per l'assenza dell'incolpata per le ragioni inerenti alla sua particolare situazione personale di cui si tratterà in seguito). L'incolpata non appena ricevuta comunicazione, con l'esposto, della richiesta del cliente provvedeva alla restituzione della documentazione. L'incolpata aveva allegato alla memoria tutta la corrispondenza con i clienti per il mandato ricevuto nel 2015 per il recupero di un credito portato a termine nel 2018 senza più ricevere notizie dagli stessi clienti. Pertanto, il ricorso merita accoglimento con la riforma della decisione per insussistenza degli illeciti contestati.

2) Sul secondo motivo di ricorso (capi di incolpazione H, M nn. 1,2,4 e 5).

2.H) Proc.n. 379/20. Vi è prova agli atti dei fatti addebitati all'incolpata.

Dal verbale di remissione di querela si ricava la presenza in quella circostanza della sola incolpata.

Nella sua comparsa di costituzione l'incolpata ammette di aver apposto la sigla in luogo del cliente nell'atto di transazione, sebbene sostenendo di essere stata a ciò autorizzata dallo stesso cliente

I messaggi whatsapp successivi ai fatti contestati confermano che l'avv. [RICORRENTE] non aveva informato il cliente dell'avvenuta transazione e di aver percepito le somme dalla controparte.

Pertanto una perizia grafologica ha confermato la non riconducibilità al cliente della firma apposta all'atto di transazione.

Nè vale ad escludere la responsabilità dell'incolpata la sentenza penale (All.F) che ha dichiarato l'estinzione del solo reato di appropriazione per intervenuta riparazione del danno. E' noto, infatti, il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo cui il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al giudizio penale e l'eventuale estinzione del reato non assume incidenza sulla affermazione di responsabilità in sede disciplinare che resta collegata alla violazione delle regole di comportamento del professionista forense poste a garanzia e tutela della dignità e decoro dell'intera classe forense (sul punto tra le tante vedi Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 29 novembre

2022).

Perché assuma rilevanza la sentenza penale in sede disciplinare deve essere stata esclusa in quella sede l'ontologia del fatto, ben potendo, in caso contrario, l'organo disciplinare valutare gli stessi fatti ritenuti irrilevanti in sede penale e che ben possono, invece, essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021).

La riparazione da parte dell'incolpata del danno cagionato al cliente, di cui costituisce prova la sentenza penale, emergono esclusivamente circostanze rilevanti ai fini dell'attenuazione della sanzione.

Pertanto, pur confermando la responsabilità dell'incolpata, si può concludere per il parziale accoglimento del motivo ai fini dell'attenuazione della sanzione, con la riforma sul punto della gravata decisione.

2.M 1,2,4 e 5) Proc.n. 382/20. Il n. 3 del capo M viene trattato con il capo I per via della parziale coincidenza dei fatti contestati e per la contestazione del *ne bis in idem* come si vedrà in seguito.

Per le vicende relative al rubricato capo in questione l'incolpata adduce a proprio favore l'ordinanza del Tribunale di *omissis* emessa a conclusione del procedimento ex art. 702 bis azionato dagli esponenti per i danni da responsabilità professionale dell'incolpata.

E' utile rammentare che *"atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l'eventuale giudizio civile vertente tra l'esponente e l'incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l'uno diretto ad accertare nella condotta dell'iscritto la violazione di regole deontologiche e l'altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti"*. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 37. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 255).

L'assenza di danni derivanti dalla condotta dell'incolpato non esclude la responsabilità deontologica, sebbene tale circostanza possa rilevare ai fini della sanzione.

"L'illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che

sia contraria ai doveri imposti dalla legge” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 settembre 2022).

Sul n.1)

Risulta provata *per tabulas* l'illecita dichiarazione dell'incolpata di essere antistataria in violazione di quanto stabilito dal contratto di consulenza che, al contrario, prevedeva che le spese liquidate in giudizio sarebbero state rimosse dal cliente e poi versate all'avvocato. La stessa incolpata ammette la responsabilità e chiede la rideterminazione della sanzione per assenza di danno. Sul punto si può confermare la decisione.

Sul n.2)

Proprio l'ordinanza del Tribunale di *omissis*, emessa a conclusione del procedimento ex art. 702 bis, richiamata dalla difesa, dà atto della mancata comparizione dell'incolpata alle udienze e la conseguenziale decadenza dalle prove. Tali circostanze risultano altresì acclarate anche dalla sentenza intervenuta nel giudizio nell'ambito del quale sarebbero state commesse le condotte e di cui al capo di incolpazione. Dopo la riassunzione del medesimo giudizio e la precisazione delle conclusioni (attività per le quali l'incolpata è stata omissiva) si costituiva altro difensore in aggiunta all'incolpata. Le prove da cui era stata dichiarata la decadenza vertevano su documenti sconosciuti e per i quali non era stata richiesta la verifica. L'esposto e il capo di incolpazione contestano la mancata partecipazione alle udienze e la conseguente procurata decadenza dalle prove. Ebbene, si legge nella sentenza della causa n. [OMISSIS]/2015 che il difensore è stato assente e non ha quindi prodotto le intimazioni ai testimoni, causando la decadenza, e la decisione è stata assunta soltanto sulla base della difesa della società opposta. Tali risultanze inducono alla conferma della decisione sul punto.

Sul n.4)

La responsabilità dell'incolpata sussiste, in quanto provata *per tabulas*, per l'irrituale proposizione della domanda riconvenzionale e la conseguenziale declaratoria di decadenza. La ricorrente, in merito a tale addebito, si limita a dare atto dell'assenza di danno in capo alla parte assistita, come acclarato dall'ordinanza 702 bis. Si è già accennato in proposito che l'assenza di danni derivanti dalla condotta dell'incolpato non esclude la responsabilità deontologica, sebbene tale circostanza possa rilevare ai fini della sanzione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 settembre 2022).

Per quanto, invece, attiene alla contestata mancata proposizione dell'appello l'incolpata ha fornito la prova di aver per tempo avvisato i clienti di non essere disponibile ad assisterli per tale gravame. Il Giudice del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., nell'ordinanza versata in atti, ha ritenuto infondata l'eccezione degli esponenti circa il disconoscimento della su richiamata comunicazione ricevuta dall'incolpata, nè essi esponenti hanno ritenuto di proporre querela di falso. Si conclude per l'accoglimento parziale del ricorso e la riforma della decisione con la attenuazione della sanzione.

Sul n.5)

Risulta acclarata la responsabilità per l'errore nella proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Correttamente ha concluso il CDD che *"dalla lettura della sentenza n. [OMISSIS]/2016 resa dal Tribunale di omissis. In ragione di quanto enunciato in tale sentenza, è di solare evidenza che l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto, tardivamente, opposizione a decreto ingiuntivo"*.

Non risulta provata invece la responsabilità per le contestate false attestazioni di cui si sarebbe resa responsabile l'incolpata per nascondere l'errore.

La sentenza resa dal Tribunale di *omissis* su richiamata testualmente riferisce, anche sulla base delle dichiarazioni contenute negli atti processuali dei ricorrenti [OMISSIS] e [OMISSIS], in merito ad un "errore" dell'Avvocata nell'inoltro dell'atto di opposizione e dei relativi allegati, ma, allo stesso tempo, esclude la sussistenza di *"false attestazioni rese in giudizio"* o di false informazioni ai clienti (All. H, pag. 5).

Su tale punto la decisione impugnata risulta affetta da insufficiente istruttoria avendo il giudice territoriale basato il proprio convincimento soltanto sulla base delle dichiarazioni degli esponenti, senza approfondire in merito alla loro veridicità o circa l'esistenza di riscontri istruttori che acclarassero la responsabilità dell'incolpata oltre ogni ragionevole dubbio.

La produzione della pec da parte dell'incolpata era proprio quella affetta dall'errore ma non risulta prodotta nel tentativo di attestarne la validità. Per tali ragioni si accoglie parzialmente il ricorso con rideterminazione della sanzione.

3) Sul terzo motivo di ricorso (capi di incolpazione I e M n.3).

Come già accennato con il terzo motivo di ricorso l'incolpata affronta il Capo I e il Capo M n.3 perché riguardanti gli stessi fatti tanto da eccepire la violazione del *ne bis in idem*. Entrambi i capi di incolpazione contestano all'incolpata di non aver depositato agli atti del giudizio la sentenza dichiarativa di fallimento della società

assistita.

Si deve rilevare, però, che il capo M n.3 contiene, in aggiunta rispetto al capo I, la ulteriore contestazione di aver agito senza delega dei clienti nel depositare agli atti del giudizio l'atto di cessione della posizione soggettiva relativa allo stesso giudizio e suscettibile di essere assunto dal Giudice quale presupposto per la decisione e senza averne dato informazione allo stesso Giudice.

"Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza deliberata nel merito dal Giudice sotto l'aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato". (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020).

Nella fattispecie che ci occupa l'intervenuta riunione dei due procedimenti e l'assenza di un giudicato sul fatto comune ad entrambi i procedimenti, porta ad escludere la ricorrenza del *ne bis in idem*, potendosi procedere alla disamina di entrambe le condotte contestate previo assorbimento per quanto attiene al fatto comune.

Il procedimento n.380/20 nasce su comunicazione del Tribunale di [OMISSIS] della sentenza [OMISSIS]/2019 emessa dallo stesso Tribunale. Il procedimento n. 382/20 trae origine dall'esposto dei sigg.ri [OMISSIS] e [OMISSIS].

La sentenza del Tribunale di *omissis* prodotta agli atti rende la prova della responsabilità dell'incolpata dando atto del mancato deposito della sentenza di fallimento della società assistita dall'incolpata, del deposito di un atto di cessione senza data certa e comunque irrituale perché non autorizzato e senza la costituzione delle parti interessate. La successiva rinuncia non è stata accettata. Sul punto il ricorso va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

Sul diverso fatto di cui al capo di incolpazione M n.3), è emerso dalle difese della ricorrente che l'esponente fosse a conoscenza del deposito dell'atto di cessione tanto da aver partecipato all'udienza dove se ne era discusso. Tale circostanza non esclude la responsabilità per non aver agito con formale procura andando incontro, anche per questa ragione, alle statuizioni disposte dal Tribunale nei confronti dei suoi assistiti.

Non si può però condividere l'addebito sulla falsità dell'atto di cessione esulando dall'incarico conferito all'incolpata e non essendoci la prova che la stessa avesse partecipato alla conclusione dello stesso. Su tali circostanze rileva

favorevolmente all'incolpata l'ordinanza 702 bis, versata agli atti e non tenuta in alcun conto dal CDD. Si conclude per il parziale accoglimento del ricorso in ordine al fatto aggiuntivo di cui capo di incolpazione M n.3 e la parziale conferma della sentenza sui fatti comuni ad entrambi i capi di incolpazione.

4) Sul quarto motivo di ricorso (capi di incolpazione D, E n.1 e G).

Con l'ultimo motivo la ricorrente chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti per quanto attiene le condotte acclarate e di cui in parte si è già detto in precedenza (vedi Capo D e Capo E n.1) oltre al Capo G che viene trattato per la prima volta in questa sede.

4.G) 378/20. E' allegata agli atti la sentenza penale che ha mandato assolta l'incolpata perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata allegata alla memoria depositata in questa sede. E' stato escluso l'elemento soggettivo trattandosi di un errore nella trasmissione delle marche. Pur non comprendendo il richiamo all'art. 19 del codice deontologico forense e non ritenendo applicabile l'art. 50 dello stesso codice, perché non vi è la volontarietà di commettere il falso, comunque resta la responsabilità per la negligenza. Si propone l'accoglimento del ricorso e la riforma parziale della decisione al solo fine della rideterminazione *in melius* della sanzione.

In conclusione, alla stregua della disamina su esposta, il ricorso merita accoglimento per quanto attiene ai capi di incolpazione A, B, C, E nn.2-3, F, L, non potendo le condotte ivi contestate essere addebitate alla ricorrente per le ragioni innanzi espresse.

Per i capi di incolpazione D, E n.1, H, M nn.3-4-5, G, il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni innanzi espresse.

Mentre la sentenza va confermata per i capi di incolpazione M nn.1-2, I.

Sulla base di tali considerazioni trova applicazione il principio secondo cui ai sensi dell'art. 21 CDF, nella determinazione della sanzione occorre operare una valutazione complessiva del comportamento tenuto dall'iscritto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (CNF, n. 121/21; Cass. S.U., n. 17534 del 4 luglio 2018).

Il Consiglio, ritenendo che, nella fattispecie ricorrano comprovate circostanze attenuanti (*in primis* le documentate condizioni psico fisiche dell'incolpata, la condotta riparatoria e il comportamento assunto dopo illecito dall'incolpata stessa, in taluni casi, la conclamata assenza di danni per la parte assistita, in altri casi), e procedendo alla conseguenziale rideterminazione della sanzione, in riforma della impugnata decisione, dispone di irrogare alla ricorrente la diversa sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, dispone di irrogare in danno della ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 26 febbraio 2024.